

compiuti in esecuzione della decisione stessa.

- I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori **notizie sullo svolgimento degli affari sociali** e di consultare libri sociali e documenti relativi all'amministrazione.

6.1. Responsabilità degli amministratori.

L'art. 2476 c.c. disciplina la responsabilità degli amministratori nei confronti della società, dei soci e dei terzi:

- Gli amministratori sono **solidalmente responsabili** nei confronti della società per i danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società.
- La responsabilità non si estende a quegli amministratori che dimostrino di essere **esenti da colpa** e abbiano fatto **constare il proprio dissenso** all'atto che si stava per compiere.
- L'approvazione del bilancio **non libera amministratori** e sindaci dalla responsabilità nella gestione sociale.
- I soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il **compimento di atti dannosi** per la società, i soci o i terzi, sono solidalmente responsabili con gli amministratori.
- L'azione di responsabilità contro gli amministratori è **promossa da ciascun socio**, il quale, nei casi di gravi irregolarità, può chiedere che sia adottato un provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi.
- Gli amministratori sono tenuti al **risarcimento dei danni** subiti dal singolo socio o dal terzo direttamente danneggiati dai loro atti dolosi o colposi.
- Il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. n. 14/2019) ha introdotto un nuovo sesto comma all'art. 2476 c.c., che espressamente contempla la responsabilità degli amministratori nei confronti dei creditori sociali.

7. L'ORGANO DI CONTROLLO.

Disciplina:

- L'art. 14 co. 3 l. 183/2011, modificando l'art. 2477 c.c. ha introdotto novità in materie di controlli interni delle s.r.l. prevedendo la possibilità di **nominare un sindaco unico** in luogo di organi di controllo collegiale.

7.1. Casi di nomina obbligatoria del sindaco.

La nomina del sindaco è obbligatoria, per le s.r.l.:

- **L’art. 20 co. 8 del d.l. 91/2014, conv. in l. 116/2014 (c.d. “Decreto Competitività”), ha abrogato l’art. 2477 co. 2, modificato dall’art. 14 co. 13 del d.l. 183/2011, che aveva reso obbligatoria la nomina dell’organo di controllo per le s.r.l. con capitale almeno pari a quello minimo previsto per le s.p.a. (ora 50.000 euro, in precedenza 120.000 euro).**
- **Resta fermo l’obbligo della nomina dell’organo di controllo nei casi previsti dall’art. 2477 co. 3:**
 - Se la società è tenuta alla **redazione del bilancio consolidato**;
 - Se la società controlla una **società obbligata alla revisione legale** dei conti;
 - Se per **due esercizi consecutivi**, la società ha superato due dei limiti indicati dall’art. 2453-bis c.c. ai fini della redazione del bilancio in forma abbreviata (4.400.00 euro quale attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 euro per ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio).
- **L’art. 379 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (adottato in attuazione della L. Delega n. 155/2017) ha ampliato le ipotesi di obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo interno nelle s.r.l., statuendo che la nomina dell’organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:**
 - a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
 - b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
 - c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del terzo comma cessa quando, per **tre** esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

La novella ha, inoltre, esteso l’operatività del

controllo ex art. 2409 c.c. alle s.r.l. prive di organo di controllo.

7.2. Organi controllanti.

Qualora i controlli siano obbligatori per le s.r.l.:

- Occorre procedere alla **nomina di un organo di controllo** o del revisore, non più del sindaco unico.
- Nel caso di nomina dell'organo di controllo si applicano le **disposizioni previste in tema di collegio sindacale** per le s.p.a.
- Ai sensi dell'art. 2477 co. 5, sarà la stessa società, nei casi di controllo obbligatorio, a stabilire a quali controlli sottoporsi, scegliendo se **nominare un organo di controllo monocratico** che svolga le funzioni di sindaco con funzioni anche di revisione legale dei conti o se nominare esclusivamente un revisore per i controlli contabili.

7.3. Controlli facoltativi.

L'art. 2477 come novellato ha altresì disciplinato i controlli facoltativi. Lo statuto può disporre che:

- Le funzioni di controllo e di revisione possono essere svolte anche in **via facoltativa**, fuori dai casi in cui sono obbligatorie per legge, oppure può renderle obbligatorie anche oltre tale ambito.
- Le funzioni di controllo e di revisione, anziché ad un organo monocratico, possono essere affidate ad un **organo collegiale**.
- Le funzioni di controllo e revisione, anziché cumulativamente al medesimo organo, possono essere **affidate separatamente**, attribuendo la funzione di controllo all'organo di controllo e la funzione di revisione al revisore.

8. MODIFICHE ALL'ATTO COSTITUTIVO.

Principi, disciplina e procedimento:

- Sono di **competenza inderogabile dell'assemblea dei soci**.
- Sono **deliberate** con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.
- Il verbale di assemblea va redatto da un **notaio** che, entro trenta giorni, deve richiederne l'iscrizione nel